

Estratto dal “Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali ed individuazione dei soggetti affidatari della gestione”, approvato con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 17 MAGGIO 2004, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

Provincia di Verona

* * *

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AFFIDATARI DELLA GESTIONE.

TITOLO I° **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 **(OGGETTO E FINALITÀ)**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla normativa vigente in materia.
2. Detti impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito dell'organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. In attuazione delle finalità specificate l'Amministrazione Comunale promuove azioni di collaborazioni con soggetti pubblici e soggetti privati.
4. L'Amministrazione Comunale favorisce, altresì, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale tendenti alla promozione dell'attività sportiva e all'evoluzione del sistema sportivo locale, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Sono di interesse generale le attività formative per preadolescenti e adolescenti, sportiva per le scuole, agonistica di campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali organizzate e/o patrocinate da organismi riconosciuti dal CONI, motoria a favore dei disabili e degli anziani, ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Articolo 2 **(IMPIANTI SPORTIVI)**

1. Gli impianti sportivi siti nel territorio comunale sono:
 - ◆ Impianti sportivi di via Monte Grappa;
 - ◆ Palestra c/o scuola elementare di piazza IV Novembre;
 - ◆ Palestra c/o scuola media di via Colombo;
 - ◆ Impianti sportivi per gioco tennis di via Fratelli Rosselli;
2. L'uso pubblico degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Articolo 3 **(COMPETENZE)**

1. Per la attuazione del presente regolamento sono competenti, ciascuno secondo quanto stabilito dai seguenti articoli, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, i Responsabili del Servizio Sport e del Servizio Gestione e Manutenzione del Patrimonio.

Articolo 4 **(CONSIGLIO COMUNALE)**

1. Il Consiglio Comunale svolge le seguenti funzioni di indirizzo, programmazione e controllo:
 - a. l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi;

- b. l'individuazione degli impianti sportivi;
- c. l'approvazione dello schema generale di convenzione con le clausole essenziali per l'affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi;
- d. l'individuazione dei criteri generali da applicare per la selezione dei soggetti affidatari della gestione e per la concessione in uso degli impianti sportivi.

Articolo 5 (GIUNTA COMUNALE)

1. Alla Giunta, su proposta dell'Assessore allo Sport, competono:
 - a. la scelta della modalità di gestione degli impianti sportivi;
 - b. la determinazione, in caso di affidamento della gestione a terzi, della durata, dell'ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento al terzo gestore;
 - c. la determinazione delle tariffe orarie della durata delle concessioni in uso;
 - d. l'autorizzazione per l'uso straordinario degli impianti sportivi per attività diverse da quelle specificate all'articolo 1;
 - e. lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività diretta alla promozione dell'attività sportiva secondo i principi generali di cui all'articolo 1.

Articolo 6 (RESPONSABILI DEI SERVIZI)

1. Ai fini del presente Regolamento, i Responsabili del Servizio Sport e del servizio Gestione del Patrimonio provvedono ognuno per quanto di competenza:
 - a. a stipulare la convenzione con i gestori degli impianti sportivi in caso di gestione indiretta;
 - b. alla programmazione dell'uso degli impianti sportivi secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento e degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Comunale;
 - f. l'approvazione del calendario di utilizzo di cui ai successivi articoli;
 - c. al rilascio delle concessioni in uso degli impianti sportivi;
 - d. ad ogni altro compito gestionale ad essi affidato dal presente Regolamento.

TITOLO II GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 7 (ATTIVITÀ DI GESTIONE)

1. Per gestione si intende l'insieme delle attività di manutenzione ordinaria, valorizzazione e promozione degli impianti finalizzata all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, secondo i principi di buon andamento ed imparzialità, di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
2. L'Amministrazione Comunale può gestire gli impianti sportivi:
 - a. direttamente, in economia;
 - b. mediante affidamento a terzi, selezionati a norma dell'articolo 9 del presente titolo.

Articolo 8 (SOGGETTI AFFIDATARI E OGGETTO DELLA GESTIONE)

1. La gestione è affidata in via preferenziale a
 - ◆ Società e associazioni sportive dilettantistiche;
 - ◆ Enti di promozione sportiva;
 - ◆ Associazioni polisportive;
 - ◆ Discipline sportive associate (polisportive),
 - ◆ Federazioni sportive nazionali.
2. Sono a carico del gestore, salvo che l'Amministrazione Comunale disponga diversamente:
 - ◆ spese per il personale ed i volontari;
 - ◆ gestione, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto;
 - ◆ utenze e consumi;
 - ◆ imposte, tasse, costi per le autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività sportive;

- ◆ versamento a favore del Comune di cauzione in garanzia del corretto svolgimento delle attività sportive.

Articolo 9 (MODALITÀ E CRITERI PER L’AFFIDAMENTO)

1. La decisione di affidare il servizio di gestione a terzi spetta alla Giunta Comunale che stabilisce, altresì, la durata, l'ammontare del corrispettivo e le modalità di pagamento al terzo gestore. La durata non può comunque essere superiore a 9 (nove) anni.
2. Il bando di selezione del terzo gestore viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio di avviso contenente:
 - ◆ Oggetto e durata del servizio che si offre in gestione;
 - ◆ Corrispettivo della prestazione;
 - ◆ Soggetti ammessi a partecipare;
 - ◆ Modalità e termine di presentazione della domanda;
 - ◆ Criteri adottandi per la formazione della graduatoria in caso di pluralità di domande;
 - ◆ Oneri a carico del gestore;
3. Il termine di presentazione della domanda non può essere inferiore a quindici giorni consecutivi naturali decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di selezione.
4. In caso di pluralità di domande il servizio è affidato al soggetto richiedente che occupi il posto più alto nella graduatoria secondo il punteggio determinato dal possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

◆ Sede nel territorio comunale	punti 5
◆ Gestione di altri impianti sportivi per almeno cinque anni negli ultimi 10 anni	punti 4
◆ Società costituita da almeno 10 anni	punti 3
◆ Svolgimento di attività rivolta ai ragazzi fino ai 18 anni	punti 2
◆ Società con maggior numero di affiliati	punti 1
5. Qualora due o più soggetti partecipanti totalizzino pari punteggio al primo posto della graduatoria la selezione avviene mediante estrazione a sorte cui provvede il Responsabile competente alla presenza dei Legali Rappresentanti, o loro delegati, degli enti interessati nel giorno ed ora stabiliti e comunicati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mancata presenza al sorteggio senza giustificato motivo costituisce tacita rinuncia alla richiesta di affidamento del servizio. In tal caso, il Responsabile competente procede al sorteggio tra i soggetti rimasti ovvero dichiara l’aggiudicazione all’unico presente.
6. In ogni caso, qualora il soggetto primo in graduatoria venga meno per qualunque motivo, l’aggiudicazione spetta al secondo e così successivamente sino all’accettazione.

Articolo 10 (STIPULA DELLA CONVENZIONE)

1. L’affidamento della gestione al terzo aggiudicatario avviene mediante convenzione, secondo lo schema allegato al presente regolamento.
2. Il terzo aggiudicatario, qualora richiesto, è obbligato ad iniziare il servizio di gestione nelle more della stipula della convenzione, previa consegna degli impianti secondo le modalità di cui al successivo articolo 11.
3. L’aggiudicazione del servizio è comunicata al soggetto interessato anche mediante telefax. Nella medesima sono altresì indicati i documenti da presentare all’Amministrazione Comunale entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di richiesta, pena la revoca dell’aggiudicazione. Tale termine è perentorio.
4. Con successiva comunicazione l’aggiudicatario è invitato presso il Servizio Segreteria per la sottoscrizione della convenzione, previo versamento a carico del medesimo ed entro il termine perentorio ivi indicato, dei diritti di segreteria e scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, come quantificate nella lettera di invito per la sottoscrizione.
5. Qualora entro i termini assegnati il Gestore non fornisca la documentazione richiesta e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti alla convenzione e/o non si presenti per la stipula, verrà ritenuto rinunciatario e la aggiudicazione come non avvenuta. In tale caso l’Amministrazione Comunale potrà procedere ad una azione di risarcimento danni, porre a carico dell’aggiudicatario inadempiente le ulteriori ed eventuali spese per la convenzione con altro soggetto, senza nulla dovere per eventuali attività prestate a favore del Comune nelle more della stipula.

Articolo 11 (CONSEGNA DELL’IMPIANTO)

1. Gli impianti sono affidati dall'Amministrazione Comunale ed accettati dal Gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna.
2. All'atto della consegna, il Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio, o suo delegato, e il Legale rappresentante del Gestore, o suo delegato, redigono in contraddittorio tra loro e sottoscrivono verbale contenente l'elenco e la descrizione dello stato di funzionalità e di conservazione della struttura e relativi impianti e dotazioni.
3. L'originale del verbale rimane depositato presso gli Uffici Comunali e copia di esso è consegnata al gestore.
4. Alla scadenza della convenzione, la restituzione degli impianti avviene previa verifica, in contraddittorio tra le parti avendo esclusivo riguardo al verbale di consegna, del corretto ed integrale adempimento degli obblighi a carico dell'affidatario.

Articolo 12 (CAUZIONE DEFINITIVA)

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il gestore presta entro dieci giorni prima della data fissata per la sottoscrizione della convenzione una cauzione definitiva nella misura del 5% dell'importo netto del contratto, con le seguenti modalità:
 - a) Deposito delle somme in numerario;
 - b) Fidejussione bancaria;
 - c) Deposito titoli di stato;
 - d) Polizza assicurativa rilasciata da Istituto autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - e) Fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. La cauzione definitiva resta depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse o dei danni alle strutture. La cauzione potrà, altresì, essere trattenuta in caso di omesso versamento dei contributi delle assicurazioni sociali da parte del gestore, in misura pari all'ammontare dell'omesso versamento.
3. L'Amministrazione ha il diritto di valersi, di propria autorità, della cauzione. Se la cauzione è depositata in titoli di stato, l'Amministrazione potrà, senza formalità, venderla per mezzo di un notaio o di un agente di cambio.
4. Il gestore sarà obbligato a reintegrare la cauzione, della quale l'Amministrazione ha dovuto valersi, entro venti giorni dall'invito dell'Amministrazione.
5. Le fideiussioni dovranno essere rilasciate da Istituto di credito di cui all'articolo 54, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Le polizze fideiussorie dovranno essere emesse da primari Istituti assicurativi ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
7. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere la espressa condizione che il fidejubente è tenuto a soddisfare la obbligazione a semplice richiesta del Comune di Povegliano Veronese, senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui agli articoli 1945 e 1957, del Codice Civile.
8. La cauzione sarà svincolata solamente alla scadenza del contratto, dopo la verifica da parte del Responsabile del servizio competente, che il servizio è stato svolto regolarmente, ed in assenza di inadempienze contrattuali di qualsiasi natura da parte del gestore.

Articolo 13 (SPESE CONTRATTUALI)

1. La convenzione sarà stipulata nella forma di scrittura privata autenticata pertanto sottoposto a registrazione fiscale da parte di questa Amministrazione e a tale proposito si fa presente che tutte le spese di bollo, registrazione presso l'Ufficio delle Entrate, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente (IVA esclusa, a carico dell'Amministrazione Comunale), sono a carico del gestore.

Articolo 14 (CONTABILITA' E RENDICONTO)

1. Per tutti gli impianti sportivi, i gestori dovranno presentare al SETTORE AFFARI GENERALI e FINANZIARI – Servizio Ragioneria, entro il 30 giugno di ogni anno, rendiconto delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto;
2. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il gestore dovrà, altresì, presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di

manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, entrambi completi del dettaglio delle spese sostenute e preventivate.

Articolo 15 (RISOLUZIONE E RECESSO DELLA CONVENZIONE)

1. Sono cause di risoluzione della convenzione di gestione degli impianti sportivi comunali:
 - ◆ violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria e degli interventi di mantenimento in sicurezza come previsti nelle singole convenzioni;
 - ◆ conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - ◆ morosità nel pagamento delle utenze;
 - ◆ ogni altra violazione delle clausole convenzionali o delle norme del Regolamento.
2. Il Comune contesta al Gestore, per iscritto, le violazioni riscontrate intimando di rimuoverle entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale la convenzione si intende senz'altro risolta.
3. Il Comune potrà, altresì, recedere dalla convenzione qualora sopravvenuti motivi di pubblico interesse rendano opportuna una diversa gestione, utilizzazione o destinazione dell'impianto.
4. Nel caso di risoluzione o recesso, il gestore restituisce al Comune gli impianti e relative strutture e dotazioni entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'atto di risoluzione o recesso.
5. Qualora al termine della gestione (per scadenza, risoluzione o per recesso) il Gestore non consegni gli impianti e le relative strutture in gestione, lo stesso versa al Comune la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella restituzione, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni eventualmente riscontrati.

TITOLO III° CRITERI GENERALI PER USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 16 (CONCESSIONE IN USO)

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso per lo svolgimento di campionati nazionali e locali, tornei, gare, manifestazioni, allenamenti, utilizzo del tempo libero.
2. L'accesso agli impianti sportivi è autorizzato mediante concessione in uso annuale o straordinaria, cui provvede il Responsabile del Servizio Sport, previa approvazione con proprio provvedimento del calendario di utilizzo.
3. L'assegnazione degli spazi e degli orari avviene secondo le norme seguenti. Al calendario per gli impianti sportivi di via Monte Grappa, con esclusione della piastra polivalente, provvede il Responsabile del Servizio, sentito il gestore e le società richiedenti.
4. A tutti i concessionari degli spazi, qualunque sia la forma della concessione, si applica il titolo IV del presente Regolamento.

Articolo 17 (DESTINATARI DELLA CONCESSIONE)

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso ai seguenti soggetti:
 - a) Enti di promozione sportiva;
 - b) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
 - c) Istituzioni scolastiche
 - d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
2. Sono, altresì, concessi, in via residuale e nei limiti di disponibilità del calendario, ad altri soggetti che ne facciano richiesta, purché organizzati.

Articolo 18 (MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE)

1. I soggetti che intendono usufruire degli impianti devono presentare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, richiesta scritta al SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE – Servizio Sport, specificando quali impianti intendono utilizzare, per quali attività operative e per quali periodi, indicando altresì il responsabile referente delle attività medesime.

2. Le richieste pervenute oltre il termine di cui al primo comma sono soddisfatte compatibilmente alle disponibilità residue del calendario di utilizzo.
3. Il Responsabile preposto esamina le richieste e redige il calendario organizzativo degli spazi e degli orari per i singoli impianti, avendo cura di verificare l'adeguatezza dell'impianto sportivo richiesto al tipo di attività sportiva che il richiedente intenda praticarvi.
4. In caso di pluralità di richieste del medesimo impianto per la stessa fascia oraria, il Responsabile organizza l'assegnazione avendo riguardo ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine decrescente:
 - a. destinatari di cui al primo comma articolo 17) con sede nel territorio del Comune di Povegliano Veronese che svolgono attività agonistica;
 - b. destinatari di cui al primo comma articolo 17) che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani, portatori di handicap, persone con difficoltà psichica e/o sociale;
 - c. destinatari di cui al primo comma articolo 17) con sede in altro Comune che svolgono attività agonistica;
 - d. destinatari di cui al primo comma articolo 17) che praticano discipline diffuse in misura minima sul territorio;
 - e. soggetti privati organizzati per lo svolgimento di attività sportive nel tempo libero.
5. L'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo. Il Dirigente Scolastico, al fine di consentire la corretta redazione del calendario, comunica al Servizio Sport il prospetto di utilizzo delle palestre da parte della scuola.
6. Il Responsabile del Servizio Sport, sentito l'Assessore allo Sport, approva entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno il calendario di utilizzo e provvede, successivamente, al rilascio delle concessioni d'uso secondo le assegnazioni determinate nel calendario approvato.

Articolo 19 (CONCESSIONE IN USO STRAORDINARIO)

1. L'uso occasionale e straordinario degli impianti sportivi comunali da parte dei soggetti di cui all'articolo 17, esclusivamente per le attività di cui all'articolo 1, è concesso dal Responsabile del Servizio Sport a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. L'uso degli impianti sportivi per attività diverse da quelle indicate all'articolo 1 è autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio.
3. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto. Nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

TITOLO IV° UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 20 (USO DELL'IMPIANTO)

1. Il Concessionario assume l'onere della custodia e la responsabilità per eventuali danni arrecati a strutture fisse o mobili. Allo stesso compete, inoltre, la vigilanza sui propri associati per il rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Gli eventuali danni, provocati o riscontrati, devono essere segnalati al Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio entro il giorno successivo dall'evento dannoso o dalla scoperta.
2. Il Concessionario usa l'impianto sportivo assegnato secondo diligenza ed ottempera alle norme e prescrizioni del presente Regolamento. In particolare è fatto divieto di:
 - ◆ calpestare il campo da gioco con calzature non idonee o che possano arrecare danno;
 - ◆ usare attrezzi non specifici della propria disciplina;
 - ◆ lasciare gli attrezzi in disordine dopo l'uso;
 - ◆ lasciare gli spogliatoi sporchi e/o in disordine, compresi i servizi igienici;
 - ◆ imbrattare muri, porte, finestre, panche ed arredamenti vari;
 - ◆ compiere ogni altra azione od omissione che pregiudichi l'integrità della struttura e/o degli attrezzi.
3. In caso di gravi inadempienze, compreso l'utilizzo per attività diverse da quelle richieste, il Responsabile del servizio sport potrà revocare, in qualsiasi momento, la concessione all'uso dell'impianto e trattenere il deposito cauzionale di cui al successivo comma 4.

4. Prima dell'inizio delle attività, il Concessionario consegna al Responsabile del Servizio Sport copia della ricevuta di versamento del deposito cauzionale infruttifero di euro 155,00, anche sotto forma di polizza fidejussoria. La suddetta cauzione verrà restituita al termine dell'utilizzo dell'impianto, previo accertamento in contraddittorio tra le parti del buono stato di conservazione e salvo il normale deperimento d'uso. In caso di danni la cauzione è trattenuta a titolo di risarcimento.
5. I soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sportivi comunali dovranno sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo dell'impianto.
6. Ai fini di quanto sopra previsto, ogni società utilizzatrice stipula apposita polizza assicurativa di responsabilità civile e ne consegna copia al Responsabile del Servizio Sport.

Articolo 21 (PUBBLICITA')

1. È consentito l'uso di cartelloni pubblicitari. Essi devono essere conformi al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 22.12.1994, esecutiva ai sensi di legge.
2. Sono a carico del Gestore e/o Concessionario che ne richiede l'installazione l'imposta di pubblicità, e la corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici.

Articolo 22 (PRESENZA DEL PUBBLICO)

1. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I Concessionari vigilano sul corretto comportamento degli spettatori e sull'osservanza delle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale, nonché sulla corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. In occasione di manifestazioni sportive per le quali sia previsto l'ingresso degli spettatori a pagamento, l'introito conseguito spetta all'organizzatore dell'evento ed a suo carico resteranno inoltre gli oneri conseguenti (es. SIAE).

Articolo 23 (RISPETTO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE)

1. I Concessionari sono tenuti ad osservare ed a fare osservare le norme del presente Regolamento nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - ◆ Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - ◆ Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - ◆ Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. Essi sono tenuti a segnalare, immediatamente, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. A tal riguardo, gli assegnatari dovranno dichiarare giornalmente, all'inizio ed alla fine dell'attività sportiva svolta, su apposito registro tenuto dal Gestore dell'impianto, l'assenza di danni all'impianto stesso e ai suoi accessori oppure segnalare i danni riscontrati o causati.
3. Qualora non venisse identificata la società utilizzatrice cui appartiene l'autore del danno a cose e/o persone, l'Amministrazione Comunale incamererà l'importo relativo ai danni rilevati fra tutte le società utilizzatrici in modo proporzionale al numero delle ore d'attività nella settimana in cui si è verificato il danno stesso.
4. Il Gestore e/o il Concessionario assumono in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime causi danno alla funzionalità degli stessi.

Articolo 24 (INSTALLAZIONI PARTICOLARI)

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non esistenti nell'impianto, il Concessionario provvede a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il Concessionario presenta, unitamente alla richiesta di utilizzo dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprensiva delle dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché della dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di detta attrezzatura.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio l'Assegnatario ne dà immediata comunicazione al Servizio Sport per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Articolo 25 (TARIFFE)

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali il Concessionario versa al Comune tariffa oraria come determinata ed aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.
2. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
3. Qualora nel corso della stagione sportiva, il Concessionario non intenda o non possa usufruire con regolarità delle ore assegnate secondo il calendario di utilizzo, è tenuta a segnalarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale. L'assegnazione delle ore rese disponibili seguirà la procedura dettagliata al precedente articolo 18. Qualora il Concessionario rinunci ad oltre il 40% delle ore assegnate, la somma versata a titolo di tariffa oraria non sarà restituita. In ogni caso il Responsabile del Servizio Sport applica un penale di euro 50,00.
4. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i versamenti effettuati saranno rimborsati.
5. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati debbono essere autorizzate con determinazione del Responsabile del Servizio Sport, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, in occasione della fissazione delle tariffe orarie.

Articolo 26 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI)

1. A parziale deroga di quanto previsto dai precedenti articoli, per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali di via Fratelli Rosselli (gioco tennis), i singoli richiedenti dovranno effettuare la prenotazione e versare le tariffe direttamente al soggetto affidatario della gestione degli impianti medesimi, così come determinate annualmente dalla Giunta Comunale. Il Gestore può, in ogni momento, diminuire le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Il gestore si obbliga a trasmettere al SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE – Servizio Sport, con cadenza semestrale, copia del tabulato contenente le prenotazioni.

Articolo 27 (SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN USO)

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti stessi, dandone comunicazione agli utenti con congruo anticipo.
2. Per le sospensioni, nulla è dovuto né dai Gestori né dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 28 (RITIRO E REVOCA DELLE CONCESSIONI D'USO)

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il Responsabile del Servizio Sport revoca la concessione, fermo restando l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni e la perdita, in capo al Concessionario medesimo, del diritto ad indennizzo o rimborso delle spese inerenti e conseguenti alla concessione in uso.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

3. Il Responsabile del Servizio Sport ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti risultino:
 - ◆ Morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - ◆ Trasgressori delle norme previste nel presente regolamento;
 - ◆ Autori di danni intenzionali o colposi alle strutture degli impianti sportivi.

Articolo 29 (NORME GENERALI SULLA VIGILANZA)

1. Il Gestore d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
2. Il Gestore è tenuto a vigilare sull'uso dell'impianto e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che vi si svolge.
3. L'Amministrazione Comunale svolge attività di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, gli assegnatari sono tenuti a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
4. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dalla comunicazione, alle disposizioni che sono impartite dai Responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
5. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione in relazione all'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

TITOLO V° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° luglio 2004.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale, che lo approva.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto ed in particolare:
 - ◆ Lo schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 13.8.1997, esecutiva ai sensi di legge;
 - ◆ Il regolamento comunale per uso delle palestre comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.11.2001, esecutiva ai sensi di legge.
5. Relativamente alla nuova piastra polivalente coperta, ubicata in via Monte Grappa, la stessa potrà essere data in gestione provvisoria all'associazione sportiva "A.C. POVEGLIANO VERONESE" fino alla scadenza della convenzione in essere con la medesima associazione, prevista per il 31 dicembre 2004.

Articolo 31 (DISPOSIZIONI FINALI)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa generale, amministrativa, civilistica, fiscale e di contabilità pubblica, nonché alla normativa specifica inerente la materia regolata.

